

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. DEL

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 28 del 26/02/2021, coadiuvato dai Direttori:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| - dott. Flavia Dal Bosco | Direttore Amministrativo f.f. |
| - dott. Denise Signorelli | Direttore Sanitario |
| - dott. Raffaele Grottola | Direttore dei Servizi Socio-Sanitari |

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL: "PROGRAMMA NAZIONALE DI ONCOLOGIA PERSONALIZZATA PER GLI IRCCS DELLA RETE ACC", CODICE RCR-2021-23671213, TRA L'AZIENDA U.L.S.S 9 SCALIGERA E L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO IOV-IRCCS.

Note per la trasparenza: Con il presente provvedimento si approva lo schema dell'Accordo di Collaborazione per la realizzazione del: "Programma nazionale di oncologia personalizzata per gli IRCCS della Rete ACC", codice RCR-2021-23671213, tra l'Azienda U.L.S.S 9 Scaligera e l'Istituto Oncologico Veneto IOV-IRCCS.

Il Direttore di Dipartimento di Prevenzione

riferisce quanto segue:

Premesso che:

in data 28/01/2022 l'Istituto Oncologico Veneto IOV-IRCCS (qui di seguito "IOV") ha sottoscritto la convenzione per la realizzazione del "Programma nazionale di oncologia personalizzata per gli IRCCS della Rete ACC", codice RCR-2021-23671213, finanziato con i fondi della Ricerca Corrente 2021;

il "Programma nazionale di oncologia personalizzata per gli IRCCS della Rete ACC" prevede il coinvolgimento dello IOV nella realizzazione delle attività previste dal WP 15: "Studio Pilota Percorsi di Prevenzione, screening e diagnosi precoce di tumori ad alto impatto individuale e sociale che necessitano di Rivalutazione (PPRER)";

la realizzazione delle attività di cui al punto sopra richiede la collaborazione con enti esterni;

in data 24/03/2022, l'ufficio competente della Direzione Scientifica dello IOV ha inviato, via mail, una proposta di Accordo di Collaborazione al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Ulss 9 Scaligera;

Ritenuto di rilevante interesse per questa azienda Ulss partecipare a questa collaborazione, date le significative opportunità di miglioramento che ne possono derivare nell'ambito dei percorsi di prevenzione, screening e diagnosi precoce di tumori ad alto impatto individuale e sociale

Visto il D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.;

Viste le LL.RR. nn. 55 e 56 del 14/09/1994 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;

Tutto ciò premesso e considerato.

Propone l'adozione del conseguente provvedimento sotto riportato:

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazioni aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di fare proprio quanto indicato in premessa, al fine di adottare il presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di Accordo di Collaborazione tra lo IOV e l'Azienda Ulss 9 "Scaligera" per la realizzazione dello studio dal titolo: "Programma nazionale di oncologia personalizzata per gli IRCCS della Rete ACC";
3. di demandare al Direttore del Dipartimento di Prevenzione l'esecuzione del presente provvedimento;
4. di incaricare l'U.O.C. Contabilità e Bilancio di introitare l'importo di € 10.000,00, come previsto dall'Accordo in oggetto, prevedendone uno specifico codice di progetto/commissa al fine di contabilizzare i costi relativi alla esecuzione delle relative attività;

Il Direttore Sanitario
dott. Denise Signorelli

Il Direttore Amministrativo
dott. Flavia Dal Bosco f.f.

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Raffaele Grottola

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Pietro Girardi

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Tra

L'Istituto Oncologico Veneto IOV – IRCCS, con sede in Padova - via Gattamelata, 64 – C.F. e Partita IVA 04074560287, legalmente rappresentato dal Direttore Generale, dott.ssa Patrizia Benini, (di seguito anche “IOV”)

e

Azienda Ulss 9 Scaligera (di seguito per brevità “Ulss 9”) con sede in via Val Verde 42 – 37122 Verona, C.F. e P.IVA n. 02573090236, in persona del legale rappresentante il Direttore Generale, Dott. Pietro Girardi,

singolarmente anche definite come la “**Parte**” e congiuntamente come le “**Parti**”

Premesso che

- a) il Ministero della Salute ha disposto che una quota dei fondi di Ricerca Corrente venga annualmente assegnata alle attività delle “Reti IRCCS” per la realizzazione di specifici progetti;
- b) nell’ambito delle Reti IRCCS, la rete tematica “Alleanza Contro il Cancro – ACC la Rete Oncologica degli IRCCS” ha presentato in data 26/07/2021 con messaggio WFR 2021012869 un programma (“Programma nazionale di oncologia personalizzata per gli IRCCS della Rete ACC” - RCR-2021-2367121) articolato in 20 (venti) progetti (di seguito definiti anche Workpackages o per brevità “WP”);
- c) IOV e Ulss 9 intendono attivare una collaborazione scientifica nell’ambito del programma ACC WP 15 – “Studio Pilota Percorsi di Prevenzione, screening e diagnosi precoce di tumori ad alto”, finanziato dal Ministero della Salute;
- d) lo IOV - così come indicato nel testo del Programma WP 15 - dovrà coadiuvare nell’esecuzione di parte del Programma e nello specifico, l’attività assegnata allo IOV riguarda il carcinoma della cervice, per il quale la disponibilità della vaccinazione anti-HPV richiede la riorganizzazione dei percorsi di prevenzione, in particolare dei programmi di screening. Con l’utilizzo coordinato di questi due strumenti, è concepibile l’eliminazione del carcinoma della cervice (di seguito le “Attività”);
- e) le Parti, ove necessario, svolgeranno le Attività del WP 15 previste dal Programma, solo dopo l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie ai sensi della normativa applicabile;

- f) le Attività del WP 15 previste dal Programma risultano descritte in maniera analitica all'interno della Convenzione per la realizzazione del "programma nazionale di oncologia personalizzata per gli IRCCS della rete ACC", finanziato dal ministero della salute con fondi ricerca corrente 2021 che sebbene non allegata al presente accordo le Parti danno atto di conoscere ed approvare;
- g) le Parti hanno condiviso ed accettato il contenuto del WP 15 previste dal Programma relativamente alle finalità, agli obiettivi, alla direzione, al coordinamento ed al finanziamento, impegnandosi a condurre nei tempi e modi stabiliti le attività correlate;
- h) le Parti intendono quindi sottoscrivere il presente accordo (di seguito l'"Accordo") per la realizzazione delle Attività all'interno del WP 15 previste dal Programma.

**Tutto ciò premesso,
si conviene e si stipula quanto segue**

1. OGGETTO

- 1.1 Con il presente Accordo le Parti intendono disciplinare le condizioni per lo svolgimento delle Attività da parte dell'Ulss 9, così come descritte in maniera sintetica nell'Allegato A al presente Accordo (di Seguito l'"**Allegato A**").
- 1.2 Lo IOV condurrà le Attività in conformità agli standard scientifici, alle pratiche di laboratorio e ai requisiti di legge applicabili.

2. RESPONSABILI SCIENTIFICI

- 2.1 Lo IOV individua la Dott.ssa Annarosa Del Mistro, in qualità di Referente del WP 15, quale responsabile scientifico per il coordinamento dello svolgimento delle Attività (di seguito il "**Responsabile Scientifico IOV**"), mentre l'Ulss 9 individua quale proprio responsabile scientifico la Dott.ssa Gessica Martello ("**Responsabile Scientifico Ulss 9**"), congiuntamente definiti "**Responsabili Scientifici**".
- 2.2 La sostituzione di ciascun Responsabile Scientifico avverrà solo su autorizzazione scritta della Parte di riferimento, con conseguente comunicazione scritta, via PEC agli indirizzi indicati infra, all'altra Parte.

3. DURATA e RECESSO

- 3.1 L'Accordo decorre dalla firma dell'ultima Parte contraente e terminerà il 30 settembre 2022. L'eventuale rinnovo dell'Accordo dovrà essere concordato per iscritto dalle Parti. Il presente accordo sarà prorogabile eventualmente d'ufficio in coerenza con quanto concordato con l'Ente finanziatore.

4. CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

4.1 A fronte dello svolgimento delle Attività, si impegna a trasferire mediante compensazione finanziaria (Poste R), in favore dell'Ulss 9 – fermo quanto previsto all'art. 4.2 -, un importo pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00), previa presentazione di fattura elettronica (fuori campo IVA), secondo le seguenti modalità:

- una prima rata, (50% del totale) pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00), fuori campo IVA, alla sottoscrizione dell'Accordo;
- una seconda rata, (50% del totale) pari ad €5.000,00 (cinquemila/00), fuori campo IVA, a titolo di saldo, previa ricezione ed accettazione da parte dello IOV di un report scientifico da parte di Ulss 9 relativo alle Attività svolte, da inviarsi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data prevista per la fine del presente accordo.

Le somme di cui sopra verranno corrisposte mediante compensazione finanziaria (Poste R), entro 60 (sessanta) giorni dalla data fattura fine mese, specificando nella causale il titolo del Programma.

4.2 Resta inteso che il corrispettivo di cui al presente articolo è da intendersi comprensivo di tutti i costi diretti e indiretti, in qualunque forma sostenuti dall'Ulss 9 per l'esecuzione dell'Attività.

5. OBBLIGHI DELL'ULSS 9

5.1 L'Ulss 9 in relazione all'esecuzione delle Attività:

- (i) dichiara di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti applicabili, ivi compreso, se previsto, il parere favorevole del competente Comitato Etico;
- (ii) si impegna a svolgere le Attività prevista nell'Allegato A del presente Accordo, con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell'Attività prestata, secondo le modalità e tempistiche indicate nell'Accordo, attendendosi scrupolosamente alle istruzioni e direttive eventualmente impartite dal Responsabile Scientifico dello IOV;
- (iii) si impegna a fornire allo IOV il Report, nei termini di cui sopra.

6. COPERTURA ASSICURATIVA

6.1 Le Parti garantiscono, ciascuna per quanto di rispettiva competenza e per tutta la durata dell'Accordo, la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile terzi (RCT) di tutto il proprio Personale impegnato nelle attività oggetto dell'Accordo.

7. RISOLUZIONE – CONDUZIONE RISOLUTIVA

- 7.1 In caso di violazione dei termini o degli obblighi assunti con il presente Accordo ciascuna Parte si riserva il diritto di risolvere l'Accordo, fatto salvo il risarcimento del danno, qualora, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento di specifica diffida, la Parte inadempiente non provveda all'adempimento della prestazione oggetto di contestazione. In caso di risoluzione, tutti i Risultati, anche parziali, fino a quel momento raggiunti dall'Ulss 9 in attuazione dell'Accordo, dovranno essere trasmessi allo IOV entro 30 (trenta) giorni dall'interruzione del rapporto, a fronte del pagamento di un corrispettivo proporzionale alle Attività fino a quel momento effettivamente svolte dall'Ulss 9 (e ai relativi costi sostenuti, incluse le spese non revocabili).
- 7.2 Fatte salve le diverse ipotesi di risoluzione di diritto previste nel presente Accordo e il diritto al risarcimento dei danni, IOV avrà il diritto di risolvere immediatamente l'Accordo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., mediante comunicazione scritta via PEC, in caso di violazione da parte dell'Ente degli obblighi previsti agli articoli: 1, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.
- 7.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che l'esecuzione dell'Accordo è condizionata all'esistenza del Programma, del Finanziamento e ove richiesto all'ottenimento e al mantenimento di tutte le autorizzazioni (a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle del Comitato Etico e/o di altre autorità/istituzioni) necessarie ai sensi della normativa applicabile per lo svolgimento delle Attività, con la conseguenza che il venire meno di uno soltanto di tali elementi, per qualsiasi causa, determinerà la risoluzione di diritto dell'Accordo.

8. FORZA MAGGIORE

- 8.1 Le Parti non saranno ritenute responsabili di eventuali inadempimenti rispetto alle obbligazioni derivanti dall'Accordo, qualora l'inadempimento sia stato determinato da cause di forza maggiore, intendendosi come tali qualsiasi evento o circostanza di oggettivo carattere imprevedibile e non evitabile. In tali ipotesi, la Parte le cui prestazioni siano gravate direttamente o indirettamente da cause di forza maggiore, dovrà dare tempestiva comunicazione alla controparte, impegnandosi contestualmente a porre in essere tutte le misure possibili per rimuovere o ridurre i fattori di impedimento ed impegnandosi a riprendere la corretta prosecuzione delle prestazioni contrattuali non appena sarà possibile.
- 8.2 Qualora la causa di forza maggiore permanga e non sia rimossa entro un termine ritenuto congruo, a giudizio delle Parti, le stesse concorderanno in buona fede i termini per la cessazione dell'Accordo.

9. PRIVACY

- 9.1 In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“**Codice Privacy**”), e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal Regolamento 2016/679/UE (“**Regolamento UE**”), le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali raccolti nel corso dello svolgimento delle attività previste dall’Accordo, per le sole finalità connesse all’adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti dalla normativa vigente, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati
- 9.2 In particolare, ciascuna Parte si impegna sin d’ora, nel caso per l’esecuzione dell’Accordo sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell’altra Parte, a farsi designare da quest’ultima, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, quale Responsabile del Trattamento a norma dell’art. 29 del Codice Privacy o dell’art. 28 del Regolamento UE, con apposito atto separato che diverrà allegato al presente Accordo.
- 9.3 Resta inteso che ciascuna Parte dovrà manlevare e tenere indenne l’altra da qualunque richiesta di risarcimento per eventuali danni arrecati a terzi a seguito della violazione della normativa in materia di privacy addebitabile, alla propria condotta o del proprio personale.

10. RISERVATEZZA

- 10.1 Fatto salvo quanto altrimenti espressamente previsto nel presente Accordo, le informazioni relative al Progetto, all’Accordo o ad esso conseguenti (compresi, ma senza limitazione, il contenuto del presente Accordo, le informazioni di natura scientifica, tecnica e commerciale, fornite in esecuzione del presente Accordo), comunicate tra le Parti, saranno ritenute strettamente riservate, a prescindere dalla forma o dal supporto con il quale sono state trasmesse (“**Informazioni Riservate**”). Fermo restando quanto sopra, la Parte divulgante farà ragionevoli sforzi per identificare in modo espresso la natura riservata delle Informazioni Riservate (ad esempio mediante apposizione della dicitura “confidenziale”), al momento della divulgazione o entro i successivi trenta (30) giorni mediante invio di comunicazione scritta. L’assenza di tale espressa indicazione, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell’informazione come Informazione Riservata se la Parte divulgante è in grado di provare la sua natura riservata e/o se la Parte ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscerne la natura confidenziale, proprietaria o segreta secondo la diligenza propria di un operatore del settore delle scienze della vita.
- 10.2 Per prevenire la rivelazione a terzi delle Informazioni Riservate, ciascuna Parte adotterà le stesse cautele adottate per proteggere le proprie Informazioni Riservate e, in ogni caso, cautele quanto meno ragionevoli per evitare la diffusione o la conoscenza da parte di terzi non autorizzati delle Informazioni Riservate.

- 10.3 Ciascuna Informazione Riservata sarà utilizzata dalla Parte ricevente (inclusi i propri rappresentanti o dipendenti) unicamente ai fini dell'esecuzione dal presente Accordo, e non sarà divulgata a soggetti non previsti dall'Accordo o per fini diversi dall'esecuzione dello stesso senza il preventivo consenso scritto della Parte a cui appartiene o da cui proviene tale Informazione Riservata. Non costituirà violazione del disposto del precedente periodo la divulgazione di Informazioni Riservate (i) già note alla Parte ricevente senza vincoli di riservatezza, (ii) di pubblico dominio o divenute di pubblico dominio per atto non vietato alla Parte ricevente, (iii) legittimamente ricevute da terzi, (iv) autonomamente elaborate dalla Parte ricevente senza l'uso di Informazioni Riservate ricevute da un'altra Parte, come risultante da prova documentale; (v) la cui divulgazione sia stata autorizzata per iscritto dall'altra Parte, (vi) delle quali sia imposta la divulgazione in conseguenza di disposizioni di una pubblica autorità o di legge (purché la Parte divulgante abbia informato di tale imposizione la Parte proprietaria prima di tale divulgazione, nei limiti consentiti dalla legge), oppure (vii) per esercitare diritti di difesa nell'ambito di procedimenti amministrativi o giudiziari.
- 10.4 Ciascuna Parte potrà divulgare Informazioni Riservate ai propri consulenti, partner commerciali e legittimi subappaltatori (ad esclusione dei concorrenti dell'altra Parte) limitatamente a quanto strettamente necessario e consentito da ciascuna Parte per l'esecuzione delle attività svolte ai sensi del presente Accordo, fermo restando in ogni caso che la Parte ricevente dovrà fare sì che tali soggetti terzi siano informati della natura confidenziale delle Informazioni Riservate ricevute, vincolati da obblighi di confidenzialità in linea con quanto previsto nel presente Accordo e sarà responsabile nei confronti della Parte divulgante per qualsiasi violazione.
- 10.5 In caso di cessazione (per qualsivoglia motivo) del presente Accordo, gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo restano validi ed efficaci per i 10 (dieci) anni successivi alla predetta cessazione, fatta eccezione per le Informazioni Riservate identificate e protette come "segreti commerciali" ai sensi degli articoli 98 e 99 del D.Lgs del 10 febbraio 2005, n. 30 ("Codice della proprietà industriale"), per le quali gli obblighi di confidenzialità sopravvivranno anche oltre il suddetto termine, fintanto che esse saranno mantenute segrete dal relativo titolare.
- 10.6 Resta in ogni caso inteso che le Informazioni Riservate restano di proprietà della Parte che le ha generate e che nessuna Parte acquisirà alcun diritto di utilizzo di Informazioni Riservate di proprietà dell'altra Parte anche dopo il decorso del termine di cui al paragrafo che precede, salvo quanto previsto al successivo articolo 12.

11. PROPRIETA' INTELLETTUALE

- 11.1 Le Parti si danno reciprocamente atto sin da ora che nel corso dell'attuazione delle Attività tra loro verranno, e/o potrebbero essere, utilizzati in varia misura invenzioni e/o know-how e/o materiali e/o beni acquisiti indipendentemente e/o precedentemente alla data di sottoscrizione dell'Accordo e

coperti da diritti di proprietà industriale e/o intellettuale nella titolarità di ciascuna di esse, su cui l'altra Parte non acquisirà alcun autonomo diritto di utilizzazione a qualunque titolo (di seguito "**Background**"), fermo restando che ciascuna Parte avrà facoltà di utilizzare il Background ricevuto dall'altra Parte per le sole finalità previste dal Progetto di Ricerca.

11.2 Le Parti convengono che la titolarità di dati, informazioni, know-how, invenzioni, metodi, procedimenti, materiali e, in generale, di qualsivoglia risultato e relativi diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dallo svolgimento delle sole Attività sarà ripartita tra le Parti in ragione del contributo apportato da ciascuna, i cui termini saranno concordati tra le Parti in un successivo accordo. Le Parti convengono altresì che, in ragione della Convenzione sottoscritta dallo IOV con l'ente coordinatore del Programma, l'accordo di cui al presente comma disciplinerà inoltre le modalità e i termini (ivi incluse le condizioni economiche, se ritenuto) relativi all'uso o all'acquisizione dei risultati di titolarità dell'Ulss 9 da parte dello IOV.

11.3 Restano salvi i diritti morali degli inventori ai sensi dell'art. 62 del Codice della proprietà industriale.

12. PUBBLICAZIONI

12.1 Lo IOV potrà pubblicare, in tutto o in parte, i Risultati derivanti dalle Attività previste dal WP 15 del Programma - in qualsivoglia forma e modo.

13. MODELLO ORGANIZZATIVO ex D.lgs. 231/2001, CODICE ETICO E RISPETTO NORMATIVA ANTICORRUZIONE

13.1 Le Parti dichiarano di essere consapevoli che il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (il "**Decreto**") prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati da suoi dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito. Le Parti prendono rispettivamente atto, inoltre, che l'Istituto Oncologico Veneto IOV-IRCCS ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto (il "**Modello Organizzativo**") ed un codice etico (il "**Codice Etico**"), liberamente consultabili sul sito internet dell'Istituto Oncologico Veneto IOV-IRCCS al link <https://www.ioveneto.it/istituzionale/servizi-al-personale/regolamenti-aziendali/> al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei reati previsti dal Decreto e l'applicazione delle relative sanzioni.

13.2 Le Parti si impegnano, in ogni caso, a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto - a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso - nonché ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del

Decreto. Le Parti si impegnano altresì a conformarsi alle regole di cui al Modello Organizzativo e al Codice Etico dell'altra Parte nello svolgimento di tutte le prestazioni oggetto del presente Accordo e nei reciproci rapporti. La violazione di detto impegno comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Accordo e legittimerà l'altra Parte a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto.

14 CESSIONE

14.1 È vietata la cessione del presente Accordo, ovvero di diritti o obblighi da esso originati, né in tutto né in parte, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

15 COMUNICAZIONI

15. Tutte le comunicazioni relative all'Accordo dovranno essere effettuate per iscritto a mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata a/r o, salvo nei casi ove diversamente specificato, via email, ai seguenti indirizzi:

- per IOV: PEC: protocollo.iov@pecveneto.it; referente: annarosa.delmistro@iov.veneto.it

- per Ulss 9: PEC: protocollo.aulss9@pecveneto.it; referente: gessica.martello@aulss9.veneto.it

ovvero presso i diversi indirizzi e contatti che le Parti potranno comunicare successivamente in conformità al presente articolo.

16 DISPOSIZIONI GENERALI

16.1 L'Accordo costituisce manifestazione di integrale accordo tra le Parti e supera e sostituisce qualsiasi precedente accordo e/o intesa e/o comunicazione, sia verbale sia scritta, tra le stesse in relazione ai contenuti dell'Accordo.

16.2 L'eventuale tolleranza di una Parte ai comportamenti dall'altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nell'Accordo non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento delle prestazioni dovute.

16.3 Qualora una clausola dell'Accordo venisse dichiarata invalida, le Parti saranno sollevate dagli obblighi derivanti da tale clausola, ma soltanto per la parte di essa che sia stata dichiarata invalida. In tale ipotesi le Parti si impegnano a rinegoziare in buona fede una nuova clausola che abbia effetti giuridici ed economici quanto più possibile equivalenti a quelli della clausola dichiarata

invalida, fatta salva l'applicazione automatica di norme imperative ai sensi dell'articolo 1419 cod. civ.

16.4 Qualsiasi modifica e/o integrazione all'Accordo, o rinuncia a diritti da esso nascenti, non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto sottoscritto da tutte le Parti.

16.5 L'Accordo non crea alcun rapporto virtuale o effettivo di associazione o partnership o joint venture tra le Parti.

16.6 L'Accordo sarà registrato in caso d'uso e le relative spese, imposte e tasse saranno a carico della Parte richiedente. L'imposta di Bollo è dovuta sin dall'origine ai sensi dell'art. 2, Parte I della Tariffa DPR 642/1972, con oneri a carico dello IOV.

16.7 Le Parti danno atto che l'Accordo è stato liberamente e direttamente negoziato dalle Parti stesse, e che, pertanto, non si rende applicabile alla fattispecie il disposto di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.

17 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

17.1 L'Accordo ed i diritti e le obbligazioni delle Parti ricadono nella giurisdizione esclusiva della Repubblica Italiana e saranno regolati, interpretati ed eseguiti in conformità della legge italiana stessa. Per qualsiasi controversia connessa e/o collegata e/o relativa all'Accordo (inclusa, a titolo non esaustivo, la sua negoziazione, interpretazione, esecuzione e risoluzione) promossa a qualsivoglia titolo (anche pre-contrattuale ed extracontrattuale) sarà competente in via esclusiva il Foro di Padova.

Elenco Allegati:

Allegato A: Attività

Padova

Verona

Istituto Oncologico Veneto IOV-IRCCS

Azienda Ulss 9 Scaligera

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale

(Dott.ssa Patrizia Benini)

(Dott. Pietro Girardi)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Per presa visione ed accettazione:

I Responsabili Scientifici

Dott.ssa Annarosa Del Mistro

Dott.ssa Gessica Martello

ALLEGATO A

Come previsto dal WP 15 del “Programma nazionale di oncologia personalizzata per gli IRCCS della Rete ACC” ed in riferimento all’art. 1 del presente Accordo l’Azienda Ulss 9 Scaligera svolgerà le seguenti Attività:

L’integrazione di vaccinazione e screening HPV richiede registri accurati e adeguate campagne informative; per le donne vaccinate prima dei 15 anni, lo screening cervicale inizierà a 30 anni con test HPV (anziché a 25 con Pap test), come già fatto in alcuni Paesi Europei e come indicato dalla Consensus Conference italiana sulle modalità di screening delle donne vaccinate contro HPV del 2015. La Regione Veneto è stata la prima ad attuare il cambiamento, e già nel 2021 le donne nate nel 1996 e vaccinate a 12 anni hanno ricevuto dal programma di screening della Azienda Ulss di residenza la lettera che le informava del cambiamento dell’età di inizio screening. Nel 2022, la lettera verrà inviata alle donne nate nel 1997 e vaccinate a 12 anni.

Allo scopo di monitorare l’impatto di questo cambiamento e raccogliere indicazioni utili ad eventuali modifiche per migliorare la comunicazione con le donne, ci si propone di predisporre e somministrare un questionario anonimo online alle donne nate nel 1997 e vaccinate a 12 anni, afferenti al programma di screening dell’Ulss 9 Scaligera, nelle settimane successive l’invio della lettera informativa.

L’Ulss 9 Scaligera contribuirà alla predisposizione del questionario e al test preliminare, e si farà carico:

- della somministrazione, che comprende l’invio dell’informativa sul questionario alle donne oggetto dell’indagine
- della raccolta dei questionari compilati
- dell’analisi delle risposte in collaborazione con lo IOV.

I risultati saranno poi oggetto di relazione e articolo scientifico, che saranno predisposti e discussi dai responsabili scientifici dell’accordo in oggetto.

